



COMUNE DI STRA
Città Metropolitana di Venezia

CAPITOLATO SPECIALE
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON
ACCOMPAGNAMENTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 . CIG 8001974DD4

INDICE:

- 1. OGGETTO DELL'APPALTO**
- 2. NATURA GIURIDICA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**
- 3. DURATA DELL'APPALTO**
- 4. AMMONTARE DELL'APPALTO**
- 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**
- 6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI GARA**
- 7. UTENZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**
- 8. RESPONSABILITÀ NELLA VIGILANZA AGLI ALUNNI E PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO**
- 9. PERCORSI E ORARI**
- 10. NUMERO DEGLI AUTOMEZZI E REQUISITI BASE**
- 11. REQUISITI SPECIFICI DEGLI AUTOMEZZI**
- 12. PERSONALE DI SERVIZIO**
- 13. CONTROLLI SUL SERVIZIO**
- 14. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA SUL LAVORO**
- 15. ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**
- 16. RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE**
- 17. SANZIONI E PENALITÀ**
- 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO**
- 19. ESECUZIONE IN DANNO**
- 20. PAGAMENTO CORRISPETTIVI E TRACCIABILITÀ**
- 21. AGGIORNAMENTO PREZZI**
- 22. CAUZIONI**
- 23. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**
- 24. TRATTAMENTO DEI DATI**
- 25. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)**
- 26. CONTRATTO DI APPALTO E SPESE**
- 27. CONTROVERSIE - NORME DI RINVIO**
- 28. REGIME GIURIDICO**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico, con accompagnamento, all'interno del territorio comunale o nelle immediate adiacenze di alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado, ubicate nel territorio comunale secondo i percorsi indicativi e le fermate meglio precisati nell'allegato 1 b) che potranno subire variazioni nel corso dell'anno scolastico.

Il servizio di trasporto scolastico rientra nelle disposizioni della Legge Regionale 14 settembre 1994, n.46, recante "Disciplina degli autoservizi atipici" che la Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare.

Al riguardo, si precisa che nell'ambito del presente appalto è prevista l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 3, della predetta Legge regionale.

L'aggiudicatario si impegna ad attenersi tassativamente a tutte le norme e disposizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio comunale di trasporto degli alunni che frequentano le Scuole del territorio comunale, viene realizzato secondo i principi enunciati dal D.P.C.M 27 gennaio 1994, n.27.

Sulla base dei percorsi presunti relativi al corrente anno scolastico, la percorrenza stimata è di circa 18770 km annui dal lunedì al venerdì per il trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria. Il servizio si svolgerà principalmente nell'ambito del territorio comunale secondo i percorsi e le fermate che saranno aggiornati annualmente dall'Amministrazione sulla base delle esigenze scolastiche.

Il numero indicativo di alunni da trasportare, sulla base dell'andamento delle iscrizioni degli ultimi anni scolastici, è di circa 140 alunni così suddivisi nei vari percorsi:

- Scuola Secondaria di Primo Grado a San Pietro – Linea Stra: 55 iscritti;
- Scuola Secondaria di Primo Grado a San Pietro– Linea San Pietro - Paluello: n. 25 iscritti;
- Scuola Primaria Don Milani a San Pietro – Linea Paluello: 30 iscritti;
- Scuola Primaria Don Milani a San Pietro – Linea San Pietro: 30 iscritti.

L'affidatario del servizio dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi e di personale idoneo a garantire il servizio, nel rispetto dei percorsi e degli orari previsti (vedasi art. 2 del capitolato e allegato 1.b).

Le prestazioni dell'appalto devono comprendere la presenza di un accompagnatore in ciascuno degli scuolabus.

A titolo esemplificativo si precisa che il servizio, ad oggi, viene gestito con n. 02 (due) automezzi della capienza rispettivamente di 55 (cinquantacinque) e 35 (trentacinque) posti a sedere che svolgono, nella fascia oraria compresa tra le ore 07.15 e le ore 07.50 il servizio di trasporto per la scuola secondaria di primo grado (due percorsi), e nella fascia oraria tra le 07.55 e le 08.25 il servizio di trasporto per la scuola primaria (due percorsi). I rientri vengono gestiti nella fascia orario 14.00-14.30 per la scuola media inf. 16.30-17.00 il mart. e giov. e 12.30-1300 il lun. – merc. – ven. per la primaria.

Sulla base dei percorsi in essere e presunti per l'a. s. 2019/2020, la percorrenza stimata è di circa 18.770 km annui, definiti senza conteggiare il percorso chilometrico necessario agli automezzi per arrivare al luogo di partenza richiesto e a quello di rientro.

L'aggiudicatario si obbliga ad effettuare senza alcun onere aggiuntivo, con mezzi adeguati sia sotto il profilo del codice della strada che della normativa scolastica, trasporti di andata e ritorno all'interno del territorio comunale, per uscite didattiche delle scuole statali del territorio e delle tre scuole paritarie dell'infanzia.

Tali richieste di servizio dovranno pervenire all'aggiudicatario con un preavviso di almeno 30 giorni inviato dalle Direzioni scolastiche ed il chilometraggio viene definito senza conteggiare il percorso chilometrico necessario agli automezzi per arrivare al luogo di partenza richiesto e quello di rientro a seguito dell'espletamento del servizio.

Inoltre la Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare il trasporto con mezzi adeguati sia sotto il profilo del codice della strada che della normativa scolastica per uscite extraterritoriali, preventivamente autorizzate dal Comune e pervenute almeno trenta giorni prima, applicando lo stesso prezzo chilometrico offerto in sede di gara. Tali prestazioni saranno oggetto di separata fatturazione.

ART. 2- NATURA GIURIDICA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

2.1 Il servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato è soggetto al regime giuridico di cui alla L. R. del Veneto n. 46/1994 "Disciplina degli autoservizi atipici" ed è regolato dalla normativa vigente di seguito riportata che la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad osservare, compresi gli eventuali provvedimenti entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

D.M. n. 448/1991, D. Lgs. n. 395/2000, D.M. n. 161/2005, L. R. del Veneto n. 11/2009, L. R. del Veneto n. 25/1998, D.M. 18.4.1977, D.M. 13.1.2004, D.M. 1.4.2010, D.M. 31.1.1997 e circolare ministeriale n. 23/1997, DGR del Veneto n. 1449/2011, DGR del Veneto n. 598/2014.

Il servizio di trasporto scolastico, in particolare, trova la propria previsione generale nella L.R. del Veneto n. 31/1985 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e succ. mm. ii. e nel D. Lgs. n. 297/1994 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e succ. mm. ii..

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad tutti gli effetti ‘servizio pubblico’ e pertanto non può essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nell’esecuzione del servizio la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel DPCM 27.1.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.

Per quanto riguarda il personale di guida impiegato nel servizio, la ditta aggiudicataria si impegna all’osservanza del D. Lgs. n. 39/2014.

Il servizio di trasporto scolastico dovrà in ogni caso essere effettuato secondo le descrizioni e prescrizioni del presente capitolato, delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, del Codice Civile e di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

L’aggiudicatario non può esimersi per nessun motivo dall’effettuare il servizio e, a tal proposito, dovrà dotarsi di automezzi, personale autista e personale di accompagnamento di riserva sufficienti.

Qualora, per guasti o altro, gli automezzi non possano essere utilizzati, l’aggiudicatario dovrà avvisare immediatamente il Comune e gli utenti interessati, assicurare la tempestiva sostituzione degli automezzi, garantire il raggiungimento del territorio comunale con mezzi sostitutivi in un tempo non superiore a 45 (quarantacinque) minuti. In alternativa, dovrà comunque assicurare il servizio, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, mediante impresa autorizzata al trasporto di persone con mezzi e personale adeguati al servizio stesso.

In caso di scioperi od assemblee programmati nelle scuole, o comunque di eventi scolastici con riflessi sul servizio di trasporto, la Ditta dovrà essere preavvertita almeno 24 (ventiquattro) ore prima dal Comune e/o dall’amministrazione scolastica. In tali casi la Ditta è tenuta ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard di inizio e fine lezione e per i casi di ingresso posticipato o uscita anticipata generalizzata o meno a tutta la scolarisca e regolarmente comunicata dal competente Ufficio, l’attivazione del servizio sarà valutata caso per caso dal competente Ufficio in accordo con la Ditta.

In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione, o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, l’aggiudicatario dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio.

Dovrà essere in dotazione di ciascun automezzo un telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell’avversità eventualmente occorsa (ad esempio in occasione di incidenti), senza l’abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati. L’aggiudicatario, inoltre, dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non derivi alcun danno a persone e/o automezzi.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla ditta aggiudicataria per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico della medesima e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questa applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni.

ART. 3-DURATA DELL’APPALTO

L’affidamento del servizio ha durata annuale, corrispondente all’anno scolastico 2019/2020.

L’appalto ha avvio all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 e termina alla conclusione dell’anno scolastico stesso. La durata annuale del servizio è compresa tra il mese di settembre e quello di giugno, per circa 200 giorni effettivi di scuola.

Il Comune si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’aggiudicatario in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mm.ii..

L’appalto potrà essere rinnovato se e in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della scadenza.

Qualora, alla scadenza dell’appalto, il Comune non abbia ancora provveduto ad individuare la nuova ditta aggiudicataria del servizio, può richiedere all’appaltatore di proseguire il servizio alle medesime condizioni fino alla data di presa in carico da parte del nuovo aggiudicatario; l’appaltatore deve assicurare ogni azione atta ad agevolare il passaggio di consegne con continuità e correttezza nell’espletamento del servizio.

Qualora l’Amministrazione Comunale, nel corso dell’appalto, debba adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, o ritenga necessario sopprimere il servizio causa riorganizzazione

scolastica o venir meno della domanda, o sospendere l'esercizio per cause di forza maggiore, sarà facoltà dell'Amministrazione stessa risolvere il rapporto contrattuale con preavviso formale di tre mesi, senza che detta risoluzione costituisca titolo per la richiesta di risarcimenti da parte dell'appaltatore.

ART. 4- AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto a base d'asta, riferito all'anno scolastico sopraindicato, ammonta a euro 84.465,00 + IVA calcolato su un costo chilometrico di euro 4, 50 (euro 4,50 per 18770 chilometri annui considerati i 200 giorni di scuola ed eventuali ulteriori percorsi nel territorio);

I dati precedenti (chilometri/giorni scuola) sono riportati in via previsionale e devono intendersi indicativi per l'Amministrazione appaltante, essi sono variabili a seconda rispettivamente delle esigenze dell'utenza e del calendario scolastico; il numero dei chilometri potrà subire variazioni, tanto in aumento quanto in diminuzione, entro la misura del 15% sul totale previsto, senza che la ditta aggiudicataria possa richiedere compensi diversi da quelli risultanti dal presente capitolato e dal contratto. Qualora la variazione chilometrica superi la misura del 15% rispetto a quanto indicato, il costo del servizio a chilometro potrà essere eventualmente rideterminato, previa analisi dei corrispondenti oneri da quantificare in contraddittorio tra il Comune e l'appaltatore. L'importo si intende comprensivo di tutti i servizi di cui al presente capitolato, dei costi del lavoro, dei mezzi, delle imposte, tasse, assicurazioni, sicurezza e ogni altro onere inerente il servizio stesso. L'importo per gli oneri sicurezza DUVRI è pari a zero (Art. 25).

ART. 5- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Requisiti generali

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non si trovino nelle situazioni di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che abbiano assolto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 81/2008 e succ.mm.ii).

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE (art. 45 comma 2 lett. d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016) ogni soggetto componente il raggruppamento deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

5.2 Requisiti di idoneità professionale/qualificazione professionale

- iscrizione alla C.C.I.A.A. (o altri Albi analoghi per i concorrenti stranieri di Paese CEE) per attività pertinenti l'oggetto del presente contratto;
- essere iscritti, se Cooperative, all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di Commercio e , se cooperative sociali, all'Albo regionale delle Cooperative sociali;
- possesso di concessione, di autorizzazione o di licenza di noleggio con conducente;
- iscrizione al Registro Elettronico nazionale delle imprese di trasporto di persone su strada ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011, o equipollente titolo comunitario per imprese straniere;
- essere in possesso di attestato di idoneità professionale per i trasporti di persone previsto dal D.Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE già costituiti o da costituirsi (art. 45 comma 2 lettere d), e), g) D. Lgs. n. 50/2016) i requisiti di idoneità/qualificazione professionale di cui sopra devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio costituito o costituendo.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa

Fatturato

Fatturato medio annuo nell'arco degli ultimi tre anni scolastici (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), relativo al servizio specifico, non inferiore al valore presunto a base di gara pari a € 84.465,00 annui oltre ad Iva.

Esperienza specifica nel settore

Da comprovare mediante la realizzazione negli ultimi tre anni scolastici (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) di almeno tre servizi specifici attinenti all'oggetto della presente gara, con l'indicazione degli importi, delle

date e dei destinatari pubblici dei servizi stessi; tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori).

Tale requisito dovrà essere comprovato con riferimento ad ogni annualità (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) (in ogni anno deve essere stato svolto almeno un servizio).

Disponibilità giuridica dei mezzi

Piena disponibilità giuridica e per tutta la durata dell'appalto di un numero di mezzi in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli per lo svolgimento del servizio non inferiore a 2 (DUE), oltre a quello di riserva, adeguati alla quantità e alla tipologia dell'utenza, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale, rispondenti al D.M. 18/04/1977, integrato con successivi D.M. 13/01/2004 e D.M. 01/04/2010, in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente, aventi capienza sufficiente per le esigenze del servizio e caratteristiche tecniche dettagliate negli appositi articoli del presente Capitolato speciale d'appalto, ovvero, l'impegno ad acquisire la piena disponibilità giuridica, ai fini dell'espletamento del servizio e per tutta la durata dell'appalto, del suddetto parco veicoli.

Disponibilità giuridica di idonea autorimessa

Piena disponibilità giuridica e per tutta la durata dell'appalto di un'idonea autorimessa con capienza sufficiente per tutti i mezzi, ovvero l'impegno in caso di aggiudicazione ad ottenere la piena disponibilità giuridica di un'idonea autorimessa con capienza sufficiente per tutti i mezzi e per tutta la durata dell'appalto. E' richiesta l'ubicazione dell'autorimessa nelle vicinanze del territorio comunale di Stra, al fine di garantire lo svolgimento del servizio secondo gli orari previsti, nonché – in caso di avaria dei mezzi adibiti al trasporto – la loro tempestiva sostituzione. Il recapito dell'autorimessa dovrà essere fornito alla stazione appaltante almeno prima dell'effettivo avvio del servizio.

ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI GARA

Le modalità di partecipazione alla gara, i soggetti ammessi e i requisiti richiesti sono indicati, oltre che nel presente capitolato, anche nella lettera d'invito- disciplinare di gara.

La gara si svolge con procedura negoziata mediante utilizzo della procedura RDO nella piattaforma MePA con il criterio di aggiudicazione del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

La categoria del servizio è relativa a “Servizi di trasporto e noleggio”, corrispondente al Codice CPV 60130000 - 8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada.”

Per le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta, nonché per il provvedimento di affidamento, si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera invito.

Per l'individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta valida. Resta salva la facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o economicamente incongrue o per motivi di pubblico interesse occorsi successivamente all'indizione della gara.

ART. 7 - UTENZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le Scuole interessate dal servizio sono le seguenti:

- scuola primaria “Don Milani” sita in Via Loredan, a San Pietro di Stra;
- scuola secondaria di primo grado “G. Baldan” sita in Via Loredan, a San Pietro di Stra.

Il servizio viene effettuato, giornalmente, secondo i percorsi del piano definito nell'allegato 1.b), per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico.

Il servizio comprende il trasporto ad inizio mattina, il trasporto di fine mattina e quello di fine pomeriggio nel caso di rientri scolastici.

A titolo puramente indicativo:

- il numero di giorni di svolgimento del servizio, per l'anno scolastico corrente, risulta di 200 per la Scuola Primaria e secondaria;
- l'orario delle scuola primaria Don Milani di San Pietro di Stra è così articolato:
lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 16.00;

- l'orario della scuola secondaria di I grado G Baldan è così articolato: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

Sulla base dei percorsi, così come risultano dall'allegato 1b), la percorrenza chilometrica complessiva stimata annua è pari a circa 18.770 km per anno scolastico.

I percorsi e i giorni hanno carattere puramente indicativo e non costituiscono impegno per il Comune, in quanto potranno essere suscettibili di variazione in rapporto agli studenti da trasportare, a modifiche dei percorsi, a diversa determinazione dei calendari scolastici, anche in relazione alle decisioni assunte dalle autorità competenti.

Il Comune provvede ad attivare tutte le comunicazioni atte a garantire la regolare esecuzione del servizio. I giorni e gli orari di effettuazione del servizio saranno comunque quelli indicati dal Comune.

Potranno accedere al servizio esclusivamente gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie del territorio regolarmente iscritti al servizio.

La salita e la discesa degli studenti dovrà essere regolata in modo che le dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per le quali il Comune declina fin da ora ogni responsabilità.

Il personale addetto al servizio, sia gli autisti che gli accompagnatori, dovranno mantenere nei confronti degli alunni un comportamento adeguato alle esigenze educative dei minori.

ART. 8 - RESPONSABILITA' NELLA VIGILANZA AGLI ALUNNI E PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO.

Durante il servizio di trasporto scolastico il vettore è tenuto ad adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, al fine di garantire la sicurezza dei minori in tutte le fasi in cui si articola il servizio di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti della salita sull'autobus, durante il trasporto, nella discesa.

A tale proposito l'aggiudicatario assume l'obbligo di trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo.

Per le responsabilità dell'aggiudicatario si richiama l'art. 1681 del codice civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento dello scuolabus, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate e fino a quando al personale impiegato nel servizio di accompagnamento si sostituisce il personale ausiliario della scuola e i familiari/persone delegate.

L'aggiudicatario provvederà a garantire la presenza di un accompagnatore su ciascuno scuolabus che trasporta alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere diligentemente il proprio servizio e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. A titolo esemplificativo, le mansioni dell'accompagnatore, sono le seguenti:

- sorvegliare gli alunni durante il percorso e accertare che durante il tragitto tutti siano regolarmente seduti;
- vigilare che gli utenti non arrechino danno a se stessi e/o agli altri trasportati con comportamenti eccessivi e scorretti;
- assistere gli alunni nella fase di salita e discesa dall'autobus;
- adoperarsi in collaborazione con il personale della scuola affinché l'accesso alla scuola stessa e da questa all'automezzo da parte degli alunni avvenga nelle condizioni di massima sicurezza.
- adoperarsi in collaborazione con i familiari affinché l'accesso dalla fermata all'automezzo avvenga nelle condizioni di massima sicurezza;
- qualora non vi sia la presenza di un adulto per la riconsegna del minore, la ditta dovrà telefonicamente avvisare la sede dell'istituto comprensivo o della scuola, o anche del Comune e provvedere a riportare il minore presso la medesima o qualora ciò non sia possibile, presso il più vicino centro delle Forze dell'Ordine.

La vigilanza sugli utenti deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale ausiliario, nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori al momento del ritorno a casa.

Non possono costituire esimenti della responsabilità del vettore le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.

L'aggiudicatario, in particolare, dovrà garantire durante il trasporto su ogni automezzo che effettua il servizio:

- l'ordinata salita e discesa degli alunni dall'automezzo;
- il rispetto degli orari stabiliti per la partenza e l'arrivo a destinazione dei mezzi;
- la verifica della presenza nei mezzi di tutti gli aventi diritto dopo le operazioni di salita;
- la verifica che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere durante il viaggio;

Non potranno in alcun caso essere lasciati alunni incustoditi davanti alle scuole qualora i cancelli non risultino aperti o non sia presente il personale incaricato della sorveglianza.

In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, l'alunno dovrà essere trattenuto sullo scuolabus avendo cura di avvisare telefonicamente la scuola di appartenenza o ufficio del Comune e i genitori. Trascorsa mezz'ora dall'orario previsto per la discesa, l'alunno dovrà essere consegnato agli organi di Polizia ai quali verrà segnalato quanto accaduto.

Art. 9 – PERCORSI E ORARI

Dovranno essere garantiti dall'aggiudicatario in ogni giornata scolastica del periodo d'appalto i percorsi indicati nell'allegato 1b). I percorsi sono da ritenersi indicativi e possono subire variazioni secondo le esigenze dell'utenza. Gli orari di partenza, arrivo e di raccolta alle singole fermate dei diversi percorsi tengono conto dei limiti di velocità e degli altri obblighi di circolazione in sicurezza, in relazione agli orari di inizio/termine delle lezioni scolastiche. A titolo esemplificativo si indicano le presumibili fasce orarie: all'andata è compresa tra le ore 07.15 e le ore 07.50 per il servizio di trasporto per la scuola secondaria di primo grado (due percorsi), e nella fascia oraria tra le 07.55 e le 08.25 per il servizio di trasporto per la scuola primaria (due percorsi). I rientri vengono gestiti nella fascia oraria 14.00-14.30 per la scuola media inf. 16.30-17.00 il mart. e giov. e 12.30-13.00 il lun. – merc. – ven. per la primaria.

Gli orari possono essere oggetto di variazione da parte dell'Amministrazione Comunale in funzione delle esigenze dell'Autorità scolastica e pertanto sono da ritenersi indicativi. Gli autobus dovranno essere sempre presenti nei punti di fermata indicati agli orari fissati, per il corretto svolgimento delle operazioni di raccolta/discesa alunni utenti.

Le fermate lungo i percorsi sono state individuate in relazione all'utenza, alla sicurezza stradale e alla presenza di adeguati punti di riferimento e sono pertanto da ritenersi stabili, tuttavia il Comune, per esigenze di organizzazione del servizio, si riserva di introdurre altre o di non attivare alcune di quelle indicate nell'allegato, in funzione delle iscrizioni annuali al servizio. Non sono autorizzate fermate in siti diversi da quelli previsti, salvo casi di forza maggiore e con piena responsabilità dell'appaltatore.

Come indicato all'art. 1, nel periodo d'appalto potranno essere richiesti all'aggiudicatario servizi aggiuntivi a favore dell'utenza individuata, interni al territorio comunale, quali ad esempio percorsi scuole/biblioteca comunale e altri.

Per le uscite extraterritoriali si rinvia a quanto indicato all'art. 1.

ART. 10 NUMERO DEGLI AUTOMEZZI E REQUISITI DI BASE

10.1 Per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico il prestatore dovrà avere la piena disponibilità del **numero e tipologia di mezzi adeguati**, comunque non inferiore a **2 (due)** oltre a un **autobus di riserva**, al fine di garantire la regolarità e continuità del servizio medesimo durante l'intero anno scolastico.

10.2 I mezzi dovranno avere le caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale. I mezzi dovranno essere conformi a tutto quanto previsto dalla normativa in materia ed essere in possesso delle previste autorizzazioni di legge. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di mantenere in costante perfetta efficienza il parco mezzi utilizzati per il servizio del Comune di Stra in termini di manutenzione, di sicurezza e di pulizia ed igiene. All'inizio dell'avvio del servizio la ditta dovrà obbligatoriamente presentare al Comune un piano di manutenzione dei mezzi dedicati e un calendario dei lavaggi/igienizzazioni dei veicoli che ne assicuri il miglior stato per l'utilizzo quotidiano da parte dell'utenza. L'appaltatore dovrà apporre sui mezzi idonei cartelli indicanti che il veicolo effettua il trasporto scolastico, con chiaro riferimento al numero della linea/tragitto assegnato al dato veicolo, anche ai fini dell'immediato riconoscimento del proprio autobus da parte del singolo alunno utente e/o del personale scolastico/genitori per l'ausilio nella salita sugli automezzi degli alunni più piccoli.

10.3 L'appaltatore dovrà presentare al Comune prima dell'avvio del servizio e una volta ricevuta dal Comune la lista alunni iscritti al servizio e loro tratte - l'elenco dei mezzi che saranno impiegati con l'indicazione della capienza di ognuno. Dovrà inoltre specificare in dettaglio le caratteristiche tecniche e meccaniche e l'anno di immatricolazione; i mezzi utilizzati dovranno essere immatricolati per il servizio di noleggio con conducente e collaudati per tale uso, ivi compreso l'automezzo di riserva.

10.4 L'Amministrazione Comunale, nel corso dell'appalto, si riserva:

- di chiedere la sostituzione di uno o più mezzi, per i motivi che saranno esplicitati anche in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora ne ravvisi la necessità, senza aggravii economici
- di chiedere la riduzione del numero di mezzi da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto qualora il servizio medesimo subisca sostanziali modifiche nei percorsi o soppressione di alcuni dei tragitti, ad esempio per consistente riduzione dell'utenza; in questo caso il costo del servizio potrà essere rinegoziato tra le parti
- di chiedere un mezzo aggiuntivo con adeguate caratteristiche nel caso in cui si debba fare fronte ad intervenute maggiori esigenze di servizio, ad esempio per consistente incremento dell'utenza o ampliamento del territorio servito; in questa occorrenza il costo del servizio potrà essere rinegoziato fra le parti.

10.5 Qualsiasi sostituzione degli autobus destinati al servizio, proposta dalla ditta aggiudicataria, dovrà essere approvata dall'Amministrazione Comunale e non saranno consentite modifiche alla dotazione del parco veicoli in senso peggiorativo.

10.6 Gli automezzi dovranno rispondere alle previste caratteristiche di sicurezza e comodità, ed essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto scolastico. Gli automezzi, collaudati per il servizio oggetto dell'appalto, dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel Codice della Strada (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.). Nell'interno di ogni vettura dovrà essere indicato il numero dei posti disponibili. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio atipico deve essere allegata alla carta di circolazione dell'autobus impiegato, il quale deve essere di proprietà o nella disponibilità giuridica della ditta appaltatrice. A bordo dello stesso mezzo deve essere tenuta copia autenticata dell'autorizzazione di noleggio con conducente, attestante il tipo di servizio per cui è immatricolato l'autoveicolo.

ART. 11 – REQUISITI SPECIFICI DEGLI AUTOMEZZI

In riferimento e ad integrazione dei requisiti base di cui all'articolo precedente, sono richiesti obbligatoriamente alla ditta aggiudicataria i seguenti requisiti specifici relativi agli automezzi adibiti al trasporto scolastico del Comune di Stra:

- i due autobus dedicati, escluso quello di riserva, devono avere alimentazione a GPL oppure a metano, oppure appartenere alla categoria EURO 4 (direttive europee sulle emissioni di inquinanti dei veicoli) e successive;
- al di fuori dei mezzi dedicati al servizio in oggetto e presso il proprio parco mezzi aziendale, la ditta deve avere in disponibilità un mezzo per il trasporto delle persone diversamente abili con limitazioni motorie, oppure deve essere in grado di munirsi entro il termine di tre giorni in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale per servizi specifici occasionali che si rendano necessari; il costo di utilizzo di tale mezzo sarà stabilito con apposito accordo fra le parti.

ART.12 - PERSONALE DI SERVIZIO

12.1 L'aggiudicatario dovrà avvalersi per l'esecuzione del servizio di un **Responsabile del servizio** in possesso di specifica esperienza professionale di almeno due anni nel settore del trasporto pubblico, del quale dovrà comunicare all'Ufficio Istruzione comunale, in caso di aggiudicazione, il nominativo e il recapito telefonico; il Responsabile dovrà conoscere adeguatamente il territorio del Comune di Stra e i percorsi propri del servizio con i relativi orari/fermate/utenza; il Responsabile dovrà essere raggiungibile, anche mediante telefono cellulare, in via continuativa durante tutti gli orari nei quali verrà effettuato il servizio e avrà il compito di gestire i rapporti con il committente Comune di Stra.

12.2 L'aggiudicatario dovrà gestire il servizio con personale adeguato e con un numero di dipendenti sempre sufficiente ad assicurarne la piena attuazione durante l'intero quadriennio d'appalto. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di fornire al Comune, prima dell'effettivo avvio del servizio e

successivamente in modo tempestivo in caso di variazioni, l'elenco nominativo di tutti i dipendenti con loro ruolo e qualifica, comprensivo delle figure dell'amministrazione/segreteria aziendale, con identificazione fra questi dei dipendenti che saranno specificamente destinati all'esecuzione del presente appalto.

Tutti i conducenti dei mezzi dovranno essere in possesso di regolare patente di guida per la tipologia di automezzi adibiti all'appalto e di ogni altra certificazione prescritta dalla normativa vigente in materia, intendendosi al proposito ogni responsabilità a totale carico dell'appaltatore. Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla vigente normativa in materia di alcool e problemi alcoolcorrelati e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

12.3 Il personale adibito al servizio di cui al presente appalto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni, oltre a quelle di spettanza contenute nel vigente Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico:

- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori utenti e dei genitori
- non abbandonare mai il veicolo, lasciando gli alunni privi di sorveglianza
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori, in particolare in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman, controllo che tutti i bambini siano seduti)
- evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza, mantenere totale riserbo su fatti o circostanze relativi all'utenza di cui sia venuto a conoscenza durante il servizio e riferirne esclusivamente al Responsabile del servizio
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza
- non fumare sul mezzo
- indossare apposita tessera aziendale di riconoscimento
- effettuare un accurato controllo in merito alla presenza, sul dato mezzo di trasporto, dei soli utenti iscritti al servizio per lo specifico percorso, in base alla lista utenti fornita dal Comune, di cui copia sarà conservata a bordo dello scuolabus; riportare immediatamente al Responsabile del servizio la presenza di alunni non iscritti
- osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione
- utilizzare il telefono cellulare in dotazione al mezzo solo ed esclusivamente in caso di necessità per comunicare urgentemente con l'azienda (incidenti, avarie ecc.)
- effettuare il servizio di trasporto dei bambini della Scuola dell'Infanzia solo in presenza dell'accompagnatore; della eventuale mancata presenza dell'accompagnatore alla partenza dell'itinerario relativo al trasporto della Scuola dell'Infanzia per qualsiasi motivo dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio Istruzione.

12.5 L'Ente appaltante potrà pretendere la sostituzione del personale, posto alla guida degli automezzi, che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio inadeguato e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dal prestatore del servizio entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità, sino alla rescissione del contratto, ai sensi dell'art. 17 del presente capitolato. Eventuali sostituzioni o variazioni del personale conducente di iniziativa della ditta, dovute a varie cause, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

Art. 13 – CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. In particolare potranno essere effettuati controlli per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli. In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative, etc.).

Il prestatore del servizio dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio, anche presso i luoghi di loro deposito. Il Comune potrà altresì richiedere all'aggiudicatario di assumere provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati motivi di non idoneità al servizio.

Potranno essere attivate, in collaborazione con la Ditta, altre forme di verifica dell'andamento del servizio come ad esempio questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio.

Art. 14 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA SUL LAVORO

14.1 Il prestatore del servizio si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari. Il Comune potrà effettuare verifiche sulla regolarità contributiva dell'appaltatore mediante l'acquisizione del DURC, procedendo con le azioni di legge conseguenti in caso di accertata irregolarità.

14.2 Il prestatore del servizio è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia. E' fatto obbligo al prestatore del servizio, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari alla prevenzione di infortuni che potessero occorrere sia al personale di servizio che agli utenti. L'appaltatore è quindi obbligato all'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, intendendosi esonerato il Comune da ogni responsabilità in merito. Dovrà anche informare e formare il personale aziendale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il nominativo del Responsabile aziendale della sicurezza dovrà essere comunicato al Comune. Le azioni di formazione del proprio personale sulle diverse tematiche che la ditta intraprenda come protocollo aziendale standard o intenda attuare nel corso dell'appalto dovranno far parte di un Piano Formativo che l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare al Comune prima dell'avvio del servizio effettivo.

14.3 Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti nell'esecuzione del presente appalto, sia direttamente che indirettamente, dovuti a carenze nell'ambito sicurezza sul lavoro, si intende ad esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendo sempre esclusa la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Si intendono a carico dell'appaltatore e compresi nel prezzo offerto in sede di gara tutti gli oneri attinenti l'attuazione del servizio di trasporto scolastico ed in particolare:

- spese complete per la gestione del personale impiegato e relativi oneri assicurativi, previdenziali, di sicurezza sul lavoro
- spese complete relative agli automezzi, nessuna esclusa,
- imposte e tasse, assicurazioni e tutte le spese di gestione derivanti all'assunzione del servizio
- spese per danni a terzi o al Comune causati dal personale e dai mezzi della ditta durante lo svolgimento del servizio
- spese per danni subiti dai mezzi, in via accidentale o per comportamenti degli utenti del servizio
- spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed esecuzione del contratto
- spese relative al percorso dalla sede della rimessa mezzi aziendale al punto di partenza dei tragitti e viceversa
- spese qui non elencate necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio nel rispetto delle norme vigenti, o che dovessero derivare da norme emanate durante la vigenza dell'appalto.

ART. 16- RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

16.1 Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone, animali e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del prestatore del servizio, che terrà indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa. Il prestatore del servizio è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone. Il Comune e i funzionari preposti sono sollevati da ogni responsabilità civile e penale collegata allo svolgimento del servizio e le eventuali liti sono assunte in proprio dalla ditta aggiudicataria, a cui resta a completo ed esclusivo carico qualsivoglia risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. In particolare, l'appaltatore assume ogni responsabilità in merito agli utenti, in via continuativa dal momento di salita sui mezzi, durante le fermate e sino al momento di discesa nei luoghi previsti (area scolastica di sosta dell'automezzo, fermata facente parte del tragitto), sollevando completamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

16.2 Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, il prestatore del servizio dovrà essere in

possesso di polizza assicurativa verso terzi (R.C.T.) di durata annuale con tacito rinnovo fino alla scadenza dell'appalto, che oltre a quanto obbligatorio per legge preveda la copertura della responsabilità civile personale degli autisti e la copertura per risarcimento danni per operazioni di salita e discesa utenti, con massimale annuo non inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro). Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal prestatore stesso sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

16.3 Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, il prestatore del servizio dovrà essere in possesso di polizza annuale responsabilità civile auto (R.C.A.) per sinistro con massimale non inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro). Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal prestatore.

Eventuali franchigie e limitazioni presenti nelle polizze restano a carico della ditta aggiudicataria.

Le polizze dovranno annoverare tra i terzi il Comune di Stra, i suoi dipendenti e coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'appalto; dovrà inoltre annoverare fra gli assicurati i propri dipendenti e coloro che partecipano alle attività oggetto dell'appalto, nonché riportare che le eventuali franchigie e limitazioni non potranno essere opponibili all'Amministrazione Comunale committente. Il prestatore del servizio documenterà l'Amministrazione comunale, prima dell'attivazione del servizio, circa l'adempimento del suindicato obbligo assicurativo.

16.4 Nell'ambito delle responsabilità dell'appaltatore si precisa che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere al trasporto e durante le soste e le fermate.

16.5 L'onere delle assicurazioni è totalmente a carico della ditta appaltatrice con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

16.6 Qualora l'appaltatore sia già in possesso di polizze aventi le caratteristiche indicate dovrà darne dimostrazione al Comune e dovrà produrre una appendice alle stesse che precisi che le polizze sono efficaci anche per il servizio oggetto del presente appalto, richiamandone i termini, l'oggetto, tutte le specifiche e il massimale.

16.7 La Ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente il Comune nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovranno mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto e prevedere l'assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

ART. 17 – SANZIONI E PENALITÀ

La ditta dovrà collaborare costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge e dal presente Capitolato.

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente capitolato saranno accertate dagli incaricati del Comune, anche su segnalazione dell'Autorità scolastica e delle famiglie utenti, e contestate all'appaltatore per iscritto. L'appaltatore dovrà controdedurre alla contestazione dell'addebito entro tre giorni dal ricevimento della nota di contestazione. Il Comune darà comunicazione alla ditta entro dieci giorni dell'eventuale accoglimento delle controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dall'appaltatore da parte del Comune, ad insindacabile giudizio di quest'ultimo verranno applicate alla ditta le seguenti penalità:

- € 200,00 per il mancato rispetto dell'obbligo di pulizia degli automezzi e loro identificazione quali veicoli adibiti al servizio di trasporto scolastico
- € 400,00 per il mancato rispetto degli orari dei percorsi senza adeguata giustificazione
- € 500,00 per la mancata effettuazione di una corsa
- € 500,00 per l'impiego di mezzi non corrispondenti a quelli indicati all'inizio dell'anno scolastico, se non previamente autorizzati
- € 500,00 per comportamento/linguaggio scorretto e lesivo dei passeggeri da parte del personale di servizio
- € 500,00 per accertate violazioni del codice della strada
- € 800,00 per ripetuti (n. 3) ritardi nell'inizio del servizio che portino ad un ritardo di più di 10 minuti sull'orario corretto di arrivo a scuola da parte degli alunni

- € 1.000,00 per la mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza: eccedenza del numero di minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate, altro
- penalità variabile da € 100,00 a € 1.000,00 con entità determinata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale per inadempienze contrattuali non precedentemente elencate, imputabili alla ditta aggiudicataria, esaminate le controdeduzioni dell'aggiudicatario e dichiarate le stesse non accoglibili.

Sono esclusi dall'applicazione delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

La ditta dovrà provvedere al pagamento della penale applicata entro i successivi trenta giorni, in caso contrario il Comune provvederà a trattenere l'importo della penale direttamente dal corrispettivo per il servizio svolto, con riferimento alla prima fattura utile. Il pagamento della penalità non libera la ditta dalla responsabilità per danni causati a persone, animali e cose.

ART. 18 –RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

18.1 E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del C.C., con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, in caso di ripetute violazioni delle pattuizioni

contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale e all'esecuzione del servizio in danno (Art. 18).

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione diretta in caso di:

- violazioni di leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro e ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte dell'Amministrazione
- mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'Amministrazione
- abbandono o sospensione ingiustificata del servizio
- per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio del trasporto scolastico o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la puntualità, correttezza o la sicurezza dell'esercizio medesimo
- mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione
- qualora il prestatore del servizio non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio
- impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti, impiego di veicoli inadeguati per classe di inquinamento/vetustà
- mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio di norme imperative di legge o regolamentari
- in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione
- in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.

Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto su comunicazione formale dell'Amministrazione Comunale che procederà con diffida ad adempiere entro quindici giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto; è comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di richiedere al prestatore del servizio la corresponsione dell'importo delle penali previste all'Art. 17 del presente capitolato e gli ulteriori danni; l'Amministrazione potrà incamerare la cauzione.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione, in attesa che vengano espletate le formalità per procedere all'aggiudicazione dell'appalto ad altro contraente, può affidare il servizio, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure della nuova gara, ad altro prestatore di servizi in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato, interpellando progressivamente le ditte che hanno preso parte alla gara, in ordine di graduatoria.

18.2 Il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, quali il venir meno dell'utenza in misura significativa, o per il verificarsi di gravi problemi economico-finanziari dell'Ente. In caso di recesso del Comune, formalmente comunicato con adeguato anticipo e motivazione (preavviso formale di 60 giorni), l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati secondo il contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni

ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 19 – ESECUZIONE IN DANNO

Il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, nel caso in cui non sussistano le condizioni per la risoluzione del contratto, con addebito all'appaltatore dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni, e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione delle penali.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale senso, essere immediatamente reintegrato.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 20 – PAGAMENTO CORRISPETTIVI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per l'effettuazione del servizio l'Amministrazione Comunale corrisponderà all'appaltatore un canone (pari all'importo offerto dallo stesso in sede di gara), suddiviso in 10 rate mensili (a partire dal 30.9 e con saldo al 30.6 per ogni anno scolastico).

Il canone offerto (comprensivo dei costi della sicurezza) si intende formulato dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza, a completo suo rischio, ed è quindi, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente Capitolato. La Ditta appaltatrice non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'affidamento del servizio.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta appaltatrice per i servizi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto verrà effettuato, a mezzo mandato con bonifico bancario, a seguito di presentazione di regolari fatture a scadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dalla Ditta stessa con l'indicazione del mese in cui è stato effettivamente reso il servizio.

Le fatture verranno liquidate nei termini di legge, con controllo del DURC e salvo procedura di applicazione di eventuali penali. Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture da parte del Comune, adeguatamente motivati, non esonerano la ditta dagli obblighi ed oneri derivanti dal contratto d'appalto. La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'art. 3 della L. n. 136/2010 e succ. mm. ii., comunicando al Comune gli estremi del conto corrente dedicato al presente appalto con il CIG e le generalità complete delle persone delegate ad operare su tale conto. Ogni modifica ai dati suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui non si utilizzino il bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 21 AGGIORNAMENTO PREZZI

Trattandosi di un unico anno scolastico il prezzo di aggiudicazione di cui al contratto di appalto è immodificabile.

ART. 22 - CAUZIONI

Si applicano a garanzia dell'appalto gli articoli 93 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mm.ii.

In particolare:

- a. l'offerta deve essere corredata di una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Tale importo può essere ridotto secondo le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- b. la ditta aggiudicataria dovrà costituire con le modalità di legge, per l'intera durata dell'appalto, una cauzione definitiva (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016) fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento agli obblighi contrattuali. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria (art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti

sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

- c. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al disciplinare e bando di gara. Qualora la cauzione risultasse insufficiente a coprire gli oneri per il mancato adempimento del servizio, si intende salva per il Comune la facoltà di esperire ogni altra azione per il recupero dei danni. La cauzione definitiva cessa di avere effetto alla fine dell'appalto con svincolo da parte del Comune committente.

La garanzia può essere costituita nelle seguenti forme:

- polizza assicurativa prestata da società assicuratrice all'uopo abilitata ai sensi della L. n. 348/1982;
- fideiussione bancaria da prestarsi da parte di Istituto di credito all'uopo abilitato i sensi del DPR 635/1956;
- fideiussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che il Comune abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata dopo esplicita autorizzazione allo svincolo e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Responsabile del Servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia.

Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia (Artt 103 comma 10 , art 93 comma 7 del D.lgs n. 50/2016)

ART. 23 – SUBAPPALTO CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto di cedere o subappaltare, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche parzialmente in via temporanea, il servizio di cui al presente capitolato, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale e fatti salve ulteriori azioni. Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione/ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato quale subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere previamente autorizzato dal Comune. E' vietata altresì la cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto senza il nulla osta preventivo dell'Amministrazione Comunale.

Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI

In riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016 GDPR in materia di protezione dei dati, il Comune di Stra è titolare del trattamento di tutti i dati personali relativi ai minori iscritti al servizio di trasporto scolastico e alle loro famiglie, dati che saranno in parte affidati all'appaltatore, designato a tale scopo quale responsabile del trattamento, per l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. L'appaltatore è in ogni caso responsabile del trattamento di tutti i dati personali, anche sensibili, di cui venga direttamente o indirettamente a conoscenza nell'espletamento del servizio. L'appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio di trasporto scolastico, non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti, non potrà comunicare a terzi i dati, salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori e previa autorizzazione del Comune, dovrà designare i propri incaricati del trattamento dei dati, riferendone i nominativi all'Ufficio Istruzione del Comune. L'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare al personale addetto al servizio l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e alle informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzo improprio a qualsiasi titolo, nonché a vigilare sul corretto operato degli incaricati del trattamento dati.

Art. 25 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Nel presente appalto non sussistono rischi da interferenze che richiedano misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già in carico per legge alla ditta affidataria, non ricorrendo il caso di sovrapposizioni rilevanti con il personale dipendente del Comune committente. Anche l'attività di controllo sui mezzi da parte di addetti del Comune non presenta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica svolta in luoghi non messi a disposizione dal Comune. I costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per l'eliminazione o mitigazione dei rischi da interferenze sono stati valutati pari a zero. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, la ditta è tenuta per legge ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'applicazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART. 26 - CONTRATTO DI APPALTO E SPESE

La stipulazione del contratto d'appalto con il prestatore del servizio avverrà nei termini di legge dopo l'esecutività dell'atto di aggiudicazione definitiva della gara. Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese, le imposte ed ogni altro onere accessorio, inerenti e conseguenti alla stipula ed esecuzione del contratto. Il Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 8 D. Lgs. n. 50/2016, potrà disporre l'esecuzione anticipata della prestazione, nelle more di stipula dell'atto, trattandosi di un contratto che ha ad oggetto un servizio che per sua natura deve essere iniziato puntualmente e svolto con continuità e senza interruzioni in concomitanza con il calendario scolastico, e il cui mancato avvio/esecuzione determinerebbe danno all'interesse pubblico che il servizio stesso è destinato a soddisfare.

Qualora la Ditta aggiudicataria del servizio non si presenti entro il termine prefissato e non concorrano motivi da essere valutati dal Comune per una stipula tardiva, questo ha facoltà di dichiararla decaduta dall'aggiudicazione, e si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare la appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute.

ART. 27 – CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO

Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune e la ditta aggiudicataria in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto, l'esecuzione non potrà comunque essere sospesa. L'appaltatore si limiterà a presentare per iscritto all'Amministrazione Comunale le proprie riserve motivate in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni del caso in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, le controversie saranno definite in sede giudiziaria, con competenza del Foro di Venezia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle vigenti norme in materia di trasporto scolastico e, in generale, a quanto disposto dal Codice Civile, dal Codice dei Contratti, dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro nonché dalle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, dal bando e disciplinare di gara. L'appaltatore è tenuto al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire durante la vigenza del contratto.

ART. 28 - REGIME GIURIDICO

Il servizio viene concesso in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con specifico riferimento alle seguenti fonti:

- D.Lgs. 50/2016
- DPR 207/2010;
- Presente capitolato speciale
- D.M. 18 aprile 1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. 14 settembre 1994 n. 46 (“disciplina degli autoservizi atipici”) e L. R. 3 aprile 2009 n. 11 e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 31 gennaio 1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 del 11.3.1997;
- L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 (“disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”) come modificata con L.R. 3 aprile 2009 n. 11.
- D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 e Regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- Regolamento CE 1071/2009;

La ditta aggiudicataria sarà tenuta inoltre ad osservare i provvedimenti adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Nello svolgimento del servizio l'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”. L'aggiudicatario, in caso di sciopero del personale dipendente, è tenuto ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di servizio essenziale di cui alla L. n. 146/1990 “Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni, dandone tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e all'istituzione scolastica.

Allegati al Capitolato:

1b) percorsi